

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI-MONTALCINI" BAGNOLO CREMASCO**

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E



Email: [CRIC82800E@istruzione.it](mailto:CRIC82800E@istruzione.it) - PEC: [CRIC82800E@pec.istruzione.it](mailto:CRIC82800E@pec.istruzione.it)

Bagnolo Cr., 12 settembre '21

Ai genitori degli alunni frequentanti l'Istituto

Al personale docente ed ATA

A tutti gli interessati

Agli Atti

**Oggetto: Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122: estensione dell'obbligo di Certificazione verde COVID 19 per l'accesso alle sedi scolastiche**

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda alle sedi dell'Istituto, con la sola eccezione degli alunni.

L'art. 1 commi 2, 3 e 4 del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 dispone quanto segue:

*"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione (...) non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti."*

*"La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute",*

*"I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative (...) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, (...), deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro"*.

**Pertanto, i familiari degli alunni e delle alunne, il personale educativo e tutti i lavoratori esterni ed i fornitori, al loro ingresso nelle strutture della scuola, sono tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato alla verifica dal Dirigente scolastico.**

**Quanti non risultassero in possesso di Certificazione verde non potranno essere ammessi all'interno delle sedi scolastiche.**

Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

Nel caso in cui l'accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

La violazione delle disposizioni sopra riportate comporta sanzioni da 400 a 1000 euro sia per i soggetti tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19 sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

Il Dirigente Scolastico

Maria Cristina Rabbaglio

(Firma autografa e firma digitale sostituite  
a mezzo stampa - Decreto Legislativo 12 febbraio 1993  
n. 39 combinato con il CAD)